



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 06/09/2012

prot. 30833

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 10 SET. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 381 del 06/09/2012

Del Registro Generale n. 1224 del 10 SET. 2012

OGGETTO: Azienda Agricola "Agri Cannito Snc";
Risarcimento danni uso del terreno adibito a sito di stoccaggio RSU in località Cannito;
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

Vista la deliberazione di G. C. n. 115 del 13/07/2012 di proroga affidamento PEG ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del PEG 2012, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro.

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 115 del 13/07/2012, tenendo conto della nuova dotazione organica e struttura organizzativa di cui alla delibera di G. C. n. 114 del 13/07/2012;

Visto il D. Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- che per far fronte all'emergenza creatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti, con atto di Giunta Comunale N°35 del 29/01/2001, furono programmati vari interventi, tra cui l'uso di un'area da adibire a sito di stoccaggio provvisorio RR.SS.UU., individuato nell'area della discarica comunale dismessa, ubicata in località Cannito, su terreno distinto in Catasto al foglio di mappa n°65, particella n° 5, dell'allora proprietario Sig. Picilli Giovanni;
- che il Sig. Picilli Giovanni, nato a Giungano il 08/10/1941 e deceduto ad Amburgo (D) il 03/08/2002, con contratto stipulato con il Comune di Capaccio con n° 2291 di Rep. del 13/04/2001, dichiarò di mettere a disposizione il terreno gratuitamente, senza alcun onere per il Comune di Capaccio, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica del sito interessato alla fine del periodo provvisorio per lo stoccaggio, da parte del Comune stesso;
- che successivamente con atto Rep. n° 2385/01, Rep. n° 2397/01 e Rep. n° 2432/01, furono stipulati regolari contratti di affitto relativi all'uso del terreno ed all'attività gestionale del sito di stoccaggio, stabilendo che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarebbe stato corrisposto un'indennità di Lire 8.000.000, pari a € 4.131,65 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, salvo, in ogni caso eventuale proroga concessa dall'Agenzia A.R.P.A.C. e previo stipula di nuovo contratto;
- che, con nota assunta al Prot. Gen.le del Comune al n° 32973 del 11/12/2002 gli eredi della Ditta Picilli Giovanni, comunicavano gli estremi della nuova costituenda Società, rappresentata dalla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., a mezzo del socio amministratore Sig. PICILLI Erasmo, nato a Salerno il 02/01/1975 e residente in Salerno alla Via Rocco Cocchia, n° 77, giusto contratto di comodato registrato il 15/12/2003, al n. 1545 dall'ufficio delle Entrate di Vallo della Lucania;
- che nell'anno 2003, per il fitto del terreno adibito alle attività di che trattasi, di proprietà della Società Agri Cannito Snc, è stato sottoscritto il contratto Rep. N. 2787/03;
- che relativamente all'anno 2004, è stato sottoscritto il contratto di affitto con n. 2803/04 di Rep. chiarendo all'art. 9 – Risarcimento e Remunerazione che: *"le parti stabiliscono che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarà corrisposta un'indennità pari a € 4.131,65 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, oltre gli incrementi degli indici ISTAT, a decorrere dall'anno in corso, nella misura dell'1,80%, pari a € 74,37 che determinano una spesa totale mensile di € 4.206,02, per un totale di € 50.472,24/anno, salvo, in ogni caso eventuale proroga concessa dall'Agenzia Regionale A.R.P.A.C. e previo stipula di nuovo contratto"*;
- che per il fitto del terreno adibito a sito di stoccaggio RR.SS.UU., per l'anno 2005, con la Società Agri Cannito Snc, è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 2934/05 - per l'anno 2006 il contratto Rep. n. 3034/06 - per l'anno 2007 il contratto n. 3140 di Rep. - per l'anno 2008 il contratto Rep. n. 3267/08 - per l'anno 2009 è stato sottoscritto il contratto Rep.n. 3420 - per l'anno 2010 in data 16/03/2010 è stato sottoscritto il contratto n. 3582 di Rep e per l'anno 2011 in data 15/02/2011 è stato sottoscritto il contratto n. 3700 di Rep;
- che in attesa della bonifica dell'area secondo quanto previsto dal Piano di Caratterizzazione

per la messa in sicurezza permanente della discarica comunale dismessa, per l'anno in corso, è necessario provvedere alla stipula di nuovo contratto di fitto dell'area di che trattasi, nonché procedere ad assumere l'impegno di spesa per il relativo indennizzo di occupazione del suolo;

- che avendo verificato che a somma stanziata sul capitolo di spesa di competenza, pari a € 56.000,00 non risulta sufficiente per la copertura delle spese di che trattasi, con nota prot. n. 3964 del 03/02/2012 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario, si evidenziava la necessità di una maggiore somma pari a € 857,53 da destinare sull'intervento n. 1090504.1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 in corso di formazione;
- che in attesa della bonifica dell'area secondo quanto previsto dal Piano di Caratterizzazione per la messa in sicurezza permanente della discarica comunale dismessa ubicata in località Cannito, ritenendo necessario provvedere per l'anno 2012 alla stipula di nuovo contratto di fitto dell'area di che trattasi, e nelle more del succitato art. 9 dell'ultimo contratto sottoscritto avente n. 3582 di Rep., con determina n. 40 del 03/02/2012, si è proceduto ad assumere atto di impegno di spesa di € 56.000,00 e successivamente con determina n. 329 del 26/07/2012 è stata impegnata la somma di € 857,53 (di cui alla nota prot. n. 3964 del 03/02/2012), per le spettanze dovute per il risarcimento dei danni derivanti dall'uso del terreno adibito a sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Località Cannito di Capaccio, a favore della Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., a mezzo del socio amministratore Sig. Picilli Erasmo, nato a Salerno il 02/01/75 ed ivi residente alla Via Rocco Cocchia, n. 77, da corrispondere in rate mensili di € 4.738,13 inderogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione di fattura o nota di credito;
- che per quanto sopra, per l'anno 2012 è stato sottoscritto il contratto n. 3804 di Rep;
- che la Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., per le spettanze dovute per il risarcimento dei danni derivanti dall'uso del terreno adibito a sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Località Cannito di Capaccio, nel mese di AGOSTO 2012, ha presentato per il pagamento la fattura n. 08 del 03/09/2012 dell'importo di € 4.738,13;

Riscontrato che, in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità del servizio, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento delle somme richieste;

Visto la delibera di G.C. n. 211 del 11/07/2001

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 05/02/2001.

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 64 del 28/03/2001.

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 121 del 30/07/2001.

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
3. Di liquidare – come liquida la somma totale di € 4.738,13 per il pagamento della fattura n. 08 del 03/09/2012 presentata dalla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., relativa alle spettanze dovute per il risarcimento dei danni derivanti dall'uso del terreno adibito a sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Località Cannito di Capaccio, per il mese di AGOSTO 2012;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n. 1090504.1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 in corso di formazione;
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

A/R

Il Responsabile dell'Area VI
dott. Ing. Carmine GRECO